



COMUNE DI PARMA
Settore Patrimonio e Facility Management
S.O. GESTIONE INVESTIMENTI ED ECONOMATO
Tel. 0521/218458 – Fax 0521/031802

PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 1 – OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Il presente documento regola l'affidamento da parte del Comune di Parma della fornitura di articoli per la pulizia delle Scuole Materne e Nidi d'Infanzia Comune di Parma – Anno scolastico 2018/2019 . secondo le quantità e le caratteristiche indicate nell'**Allegato “B – Elenco articoli”**, con opzione di rinnovo annuale per l'anno scolastico 2019/2020.

Art. 2 - PRESENTAZIONE OFFERTA

L'offerta, da presentare utilizzando il modello di cui **all'Allegato B**, dovrà riportare i prezzi unitari e il totale dell'intera fornitura, IVA esclusa.

Art. 3 - CONTRATTO

Dopo l'affidamento farà seguito la stipula di regolare contratto nella forma lettera commerciale, ai sensi dell'art. 32, c. 14, del D.Lgs 50/2016.

Per la stipula dei contratti conclusi all'interno dei Mercati Elettronici è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo del valore di Euro 16,00 che può essere assolto con le modalità previste dall'Agenzia delle Entrate.

Art. 4 - CONSEGNA

La consegna dei materiali, a cura e spese della ditta affidataria, dovrà essere effettuata entro **15 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto**, nelle sedi elencate nell'**Allegato C** con consegne al piano.

Art. 5 - GARANZIA DEFINITIVA

Per la presente procedura non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'art.93 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e gli affidatari sono altresì esonerati dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 comma 11 applicando una miglioria rispetto al prezzo offerto pari al 5% del valore dell'affidamento IVA esclusa, salvo accordi di miglior favore per l'Amministrazione.

Art. 6 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

La ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura oggetto del presente capitolato, salvo la disciplina di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il ricorso al subappalto è da dichiarare in sede di presentazione dell'offerta e non è autorizzabile oltre la percentuale stabilita dal sopraccitato art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivi per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. le seguenti circostanze:

- a) inosservanza della disciplina del subappalto;
- b) ripetuti ritardi di consegna delle forniture e difformità dei prodotti richiesti, gravi inadempienze nello svolgimento del contratto, risultanti da almeno tre contestazioni scritte;
- c) qualora non vengano rispettati da parte della ditta i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione degli infortuni.

Ferme restando le responsabilità di ordine penale, qualora sussistessero, per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dall'Ente appaltante per le maggiori spese derivanti da lavori fatti svolgere da altre ditte, per spese varie, nonché per ogni altro evento.

ART. 8 – RISOLUZIONE PER DECADENZA DAI REQUISITI MORALI

L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto qualora venga accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 del Codice.

L'Amministrazione può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 9 – RECESSO PER GIUSTA CAUSA

In caso di sopravvenienze normative, interessanti l'Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

ART. 10 – FALLIMENTO, MORTE E INCAPACITA' DELL'APPALTATORE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura oggetto dell'appalto.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 11 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

L'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del **quinto** dell'importo dell'appalto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo.

In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del Codice, la fornitura potrà subire una modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 106 comma 4 del Codice, per un importo non superiore al 30% dell'importo contrattuale, al fine di garantire la necessaria flessibilità.

Tale modifica non comporta comunque la variazione dell'importo contrattuale.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura della fornitura oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Amministrazione appaltante.

ART.12 - OPZIONI E RINNOVI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto di fornitura, alle medesime condizioni, per una durata pari ad anni uno. L'Amministrazione comunicherà all'appaltatore il rinnovo mediante posta elettronica certificata, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto originario.

Nel caso di esaurimento delle risorse entro il termine della scadenza annuale, il Comune si riserva di integrare l'affidamento fino al 20% dell'importo contrattuale al fine di soddisfare le richieste degli uffici al momento non preventivabili ed in tal caso i rapporti con il fornitore sono regolati dal precedente art. 11 primo comma.

ART. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.

Art. 14 – FATTURAZIONE e PAGAMENTO

Il codice univoco da utilizzare per l'inoltro delle fatture al Comune di Parma è **UFOSY8**.

A seguito dell'affidamento sarà cura dell'Amministrazione comunicare le informazioni necessarie per la completa compilazione della fattura elettronica, onde evitare che venga restituita per mancanza di dati, compromettendo la tempestività dei pagamenti.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della regolare fattura, che dovrà essere intestata a: Comune di Parma – S.O. Economato – Largo Torello De Strada 11/A – 43121 Parma.

Art. 15 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

La ditta, ai sensi della legge 136/2010, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato adempimento a tale obbligo comporterà l'immediata risoluzione del contratto e la conseguente applicazione delle relative penali.

ART. 16 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Parma.

ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI

La semplice presentazione di offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente Capitolato d'appalto e relativi allegati.

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa, l'Amministrazione non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto.

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa espressamente riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI

1) Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il Comune di Parma, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a informare in merito all'utilizzo dei dati personali.

2) Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Parma, con sede legale in Parma, Str. Della Repubblica n.1.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, al Comune di Parma, Ufficio relazioni con il pubblico, via e-mail urp@comune.parma.it

3) Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Comune di Parma ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA (dpoteam@lepida.it).

4) Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5) Soggetti autorizzati al trattamento

I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6) Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Parma per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento Europeo sopra citato, non necessita del consenso.

I dati personali sono in relazione al procedimento ed alle attività correlate.

7) Destinatari dei dati personali

I dati personali potranno essere comunicati ad altri Enti competenti di cui si avvale il Comune, al solo scopo di procedere all'istruttoria della pratica.

8) Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

9) Periodo di conservazione

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10) I diritti

Nella qualità di interessato ciascun soggetto ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11) Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di procedere all'istruttoria richiesta.